



Funzione Pubblica CGIL – Coordinamento Nazionale Corpo forestale dello Stato
Via Leopoldo Serra 31 – 00153 Roma – tel. 06.42020911 – 320.4617733
cfs@fpcgil.it - www.fpcgil.it

Roma, 16 Gennaio 2013

COMUNICATO

Adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento del personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico

Messaggio INPS n. 545 del 10/01/2013

A seguito della mancata realizzazione del Regolamento di armonizzazione dei requisiti pensionistici per il personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, previsto dall'art. 24 comma 18 del D.L. 201/2011 (convertito in Legge 214/2011), che avrebbe incrementato i requisiti minimi di accesso al pensionamento, rimangono al momento ferme le normative previgenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata.

Trova, tuttavia, applicazione quanto previsto dall' articolo 12 comma 12-quater del D.L. 78/2010, relativo all'adeguamento dei requisiti necessari per il pensionamento, legato all'incremento dell'aspettativa di vita.

Con il messaggio n. 545 del 10/01/2013, l'INPS ha chiarito come l'adeguamento dei requisiti incida sul raggiungimento dei requisiti richiesti per il personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico.

Di seguito, vi riassumiamo le modifiche apportate e vi alleghiamo il messaggio INPS perché possiate prenderne visione direttamente.

PENSIONI DI VECCHIAIA A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2013

Per il personale del Comparto, il pensionamento per vecchiaia continua ad avvenire in corrispondenza dell'età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti, con un incremento del requisito anagrafico di tre mesi:

- **Ruolo Agenti/Assistenti/Sovrintendenti/Ispettori = 60 anni di età + 3 mesi**
- **Restanti ruoli = 65 anni di età + 3 mesi**

Il diritto all'accesso al trattamento di quiescenza si acquisisce trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti (1 anno di finestra mobile).

A tal fine è necessario verificare se, a seguito della maturazione dei requisiti con formule diverse, l'applicazione della finestra mobile non abbia già esaurito i propri effetti.

L'incremento dei tre mesi non viene effettuato se al compimento dell'età si sono già maturati i requisiti per il diritto alla pensione.

PENSIONI DI ANZIANITÀ A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2013

- **57 anni e 3 mesi di età + 35 anni di anzianità contributiva (art. 6 comma 1 - D.lgs. 165/97)**
- **53 anni e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva prevista (80%) maturata al 31/12/2011 (art. 6 comma 2 - D.lgs. 165/97)**

In entrambi i casi, il diritto all'accesso al trattamento di quiescenza si acquisisce trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti (1 anno di finestra mobile).

- **40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva (art. 6 comma 1 - D.lgs. 165/97)**

In questo caso il diritto all'accesso al trattamento di quiescenza si acquisisce trascorsi :

- 14 mesi per il 2013 (12 mesi L. 122/2010 - finestra mobile + 2 mesi L. 111/2011)
- 15 mesi per il 2014 (12 mesi L. 122/2010 - finestra mobile + 3 mesi L. 111/2011)

INCREMENTO DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO

Per effetto della riforma previdenziale (D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011), a decorrere dal 1 Gennaio 2012, la quota di pensione maturata è calcolata con il sistema contributivo per tutto il personale, anche coloro che alla data del 31/12/1995 avevano un'anzianità contributiva di 18 anni e fino al 31/12/2011 usufruivano del sistema retributivo.

Con tale sistema, il calcolo della pensione è basato sul montante derivante dai contributi accantonati e rivalutati rapportati ad un coefficiente.

Tale coefficiente aumenta con l'aumentare dell'età determinando di fatto un aumento del corrispondente assegno pensionistico.

I coefficienti validi dal 01/01/2013 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 24/05/2012, n. 120.

A decorrere dal 01/01/2012, per tutto il personale che cessa l'attività per raggiunti limiti di età (pensionamento per vecchiaia) la pensione sarà calcolata tenendo conto dei benefici previsti dall'art. 3 comma 7 del D.lgs 165/97, ovvero con un incremento del montante contributivo di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio.

Laura Mazzetti

Responsabile Previdenza FP CGIL – Corpo forestale dello Stato